



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMI APS

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI – SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato *Codice del Terzo settore*), l'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata «**ABBRACCIAMI – APS**»

L'Associazione ha sede in Empoli (FI). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lettera T, CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

In particolare, l'associazione si occupa del:

- a) L'offerta di assistenza educativa e ricreativa delle persone con disabilità fisico-intellettuale creando e/o utilizzando strutture e/o servizi già esistenti
- b) La promozione dello sport (nuoto, ippoterapia, atletica, arti circensi, basket, calcio, ping pong, pallavolo, golf, ginnastica, bowling, pattinaggio a rotelle e su ghiaccio, tiro con l'arco, sci, scacchi, sport acquatici, canoa, bocce, canottaggio, biliardo, ecc.) come mezzo d'inclusione
- c) La sensibilizzazione della scuola intesa come ambiente ecologico d'integrazione
- d) L'attuazione di programmi di assistenza sanitaria, a sostegno delle persone disabili a livello psico-fisico, avvalendosi dell'opera di soggetti volontari o retribuiti dotati delle necessarie competenze professionali (psicologi, educatori, sanitari, legali, esperti commerciali).
- e) Il sostegno alle famiglie dell'associazione, nelle quali sono presenti uno o più casi di disabilità psico-fisica
- f) L'attività di carattere operativo, formativo e documentale inerenti tutti gli aspetti della disabilità psico-fisica, articolata in tutte le sue possibilità espressive (teatro, musica, attività circensi, attività sportive, cinema, video, grafica,

Handwritten notes in blue ink:
- Top right: "Non"
- Middle right: "L'Associazione"
- Bottom right: "Rete"
- Far right: "Rete"



Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la sua diffusione e non deve essere distribuito o divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Provinciale di Firenze.

editoria, documentaristica varia), in rapporto alla presenza di operatori culturali nazionali, internazionali e alle forze produttive di base presenti nel territorio

g) La promozione d'attività di diffusione informativa, sensibilizzazione, ed animazione nella comunità territoriale di riferimento, al fine di aumentarne consapevolezza, attenzione, accoglienza ed inclusione.

h) La creazione di reti, collaborazioni, convenzioni ed accreditamento con enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti locali, Scuole, Asl, Ospedali, Istituti di ricerca, Istituti di cura, ecc.) ed enti privati, nonché associazioni e strutture di servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, residenziali, sportive e di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i sostegni necessari al raggiungimento delle finalità di utilità sociale.

i) Le iniziative formative e di aggiornamento (Corsi, Convegni, incontri a tema, riunioni con esperti, ecc.) aperte a tutti gli associati, e a terzi, al fine di incrementare la conoscenza, le capacità e la professionalità dei partecipanti

j) L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale;

k) La promozione di comunità progettate come contesti di vita protetti nei quali sviluppare, coinvolgendo le famiglie, inserimenti lavorativi assistiti, interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti.

l) La creazione e/o utilizzo di strutture semi-residenziali e residenziali capaci di accogliere e provvedere in modo riabilitativo ai bisogni delle persone con disabilità psico-fisica facendosi carico delle loro esigenze di vita.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'articolo 17 e 18 del Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti – nazionali o esteri – che perseguono le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

ART. 4 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o istituzioni pubbliche o private di qualsiasi natura che si riconoscano nello statuto, ne condividano lo scopo ed intendano collaborare al suo raggiungimento, senza discriminazione religiosa, politica o ideologica.

Sono associati i partecipanti alla costituzione dell'associazione; coloro che ne richiedano l'iscrizione e partecipano direttamente alla vita ed alle attività dell'associazione; coloro che aderiscono all'associazione con il semplice pagamento della quota annuale, o attraverso donazioni una tantum, siano esse a carattere mobile o immobile.



Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto attivo e passivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione;
- di proporsi quale candidati per gli organi dell'Associazione.
- ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Presidente e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- All'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo;
- A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- A versare la quota associativa annuale o mensile stabilita dal Consiglio Direttivo prevista in funzione dei programmi di attività. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e può variare a seconda delle esigenze economiche dell'associazione. L'entità della quota associativa è stabilita dal consiglio direttivo sia sulla base del bilancio economico di fine anno, sia in relazione alla programmazione prevista per l'anno successivo.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del l'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Il socio che non corrisponda la quota associativa entro tre mesi dalla delibera del consiglio direttivo perde la qualifica di socio, che riacquisirà al momento del versamento della medesima.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE EDGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 9, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate delle attività di interesse generale a favore dei soci, dei loro familiari, indicate nel presente statuto, di terzi di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
- proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
- Top: *Federico*
- Middle: *Anna Maria*
- Bottom: *Rita*
- Vertical notes: *Topan Golu*, *note bene*



La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso comunicato via posta elettronica, messaggistica telefonica o telefax, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

1. *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* di cui all'articolo 14 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. *approva il bilancio di esercizio*;
3. *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
4. *delibera sulla esclusione degli associati*;
5. *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
6. *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
7. *delibera lo scioglimento*;
8. *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
9. *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo Direttivo dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei



Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo Direttivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, fax o messaggistica telefonica, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- il Segretario con funzione di verbalizzante;
- Il Tesoriere;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2. dare esecuzione alle delibere assembleari;
3. formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
4. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
6. deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
7. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;
8. deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
10. elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
11. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
12. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
- Top: "Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo."
- Middle: "Il Consiglio Direttivo è l'organo Direttivo dell'Associazione."
- Bottom: "Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo."
- Far right: "Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti."
- Bottom right: "Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione."



Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività e i servizi offerti dall'Agenzia Provinciale di Fiv, con particolare riferimento alle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio. Le attività sono organizzate in modo da garantire la massima trasparenza e l'efficienza dei processi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti. Le iniziative sono progettate e realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni.

Le attività sono organizzate in modo da garantire la massima trasparenza e l'efficienza dei processi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti. Le iniziative sono progettate e realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni.

Le attività sono organizzate in modo da garantire la massima trasparenza e l'efficienza dei processi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti. Le iniziative sono progettate e realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni.

Le attività sono organizzate in modo da garantire la massima trasparenza e l'efficienza dei processi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti. Le iniziative sono progettate e realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni.

Le attività sono organizzate in modo da garantire la massima trasparenza e l'efficienza dei processi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti. Le iniziative sono progettate e realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni competenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) Convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente (per questioni amministrative, e quando ritenuto necessario, tramite delega scritta del Presidente).

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Al termine del suo mandato il tesoriere deve riconsegnare al tesoriere entrante, o al presidente, i fondi e i libri contabili in suo possesso.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin:

- Top signature: *[Illegible]*
- Second signature: *[Illegible]*
- Third signature: *[Illegible]*
- Fourth signature: *[Illegible]*
- Fifth signature: *[Illegible]*
- Sixth signature: *[Illegible]*
- Bottom signature: *[Illegible]*



PROVINCIA DI FOGGIA

Settore Provinciale di Urbanistica e Territorio

Ufficio Provinciale di Urbanistica e Territorio

11/01/2012

Prot. N. 11/01/2012

Spett.le Amministrazione Comunale

Comune di Foggia

Per la presentazione della domanda di autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico

in loco

relativa alla concessione di un'area di 100 mq.

in viale della Libertà n. 100

in Comune di Foggia

OGGETTO: Autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico

La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

1. La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

2. La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

Settore Provinciale di Urbanistica e Territorio

Ufficio Provinciale di Urbanistica e Territorio

11/01/2012

Prot. N. 11/01/2012

Spett.le Amministrazione Comunale

Comune di Foggia

Per la presentazione della domanda di autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico

relativa alla concessione di un'area di 100 mq.

in viale della Libertà n. 100

in Comune di Foggia

La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

1. La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

2. La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

La Provincia di Foggia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/01/2012, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente:

Il Collegio d'effettivi e di all'Assemblea non soci

Heidi

Signature

August

Handwritten signature

Paradise

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

- habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

habe bedarf

